

**REGOLAMENTO GENERALE della SOCIETÀ ITALIANA di
ALLERGOLOGIA e
IMMUNOLOGIA PEDIATRICA
(S.I.A.I.P.)
Modifica 10/12/2009**

Art. 1

La Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica (SIAIP) a norma dell'Art. 18 dello Statuto della SIP è Società affiliata alla SIP in quanto è costituita da oltre 300 soci ordinari. La SIAIP persegue i suoi scopi istituzionali sanciti dall'articolo 2 dello Statuto:

1. promuovendo e coordinando l'attività di interesse allergologico e immunologico pediatrico anche attraverso le proprie commissioni e gruppi di lavoro

2. promuovendo e coordinando programmi di ricerca e di formazione nel campo delle scienze di interesse allergologico e immunologico in pediatria

Per raggiungere tali fini la SIAIP organizza tra l'altro il Congresso nazionale di solito annualmente (art.17 dello statuto), promuove iniziative culturali, editoriali, di formazione, anche a distanza, e d'informazione, oltre che con la Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica, anche tramite il proprio sito WEB, promuove dibattiti su temi di interesse sanitario, provvede a pubblicazioni tecniche, ed a tutte quelle azioni che siano utili agli scopi sociali.

La SIAIP si confronta con le altre Società affiliate pediatriche, associazioni anche sindacali, per proporre l'adozione di provvedimenti legislativi conformi alle proprie finalità statutarie da parte degli organi competenti.

Art. 2

Per ottemperare ai propri compiti istituzionali, la SIAIP si avvale di Sezioni Regionali, nonché di propri organismi rappresentanti distinti in Commissioni di studio ed in Gruppi di lavoro.

Art. 3

In ogni Regione d'Italia è istituita la **Sezione Regionale** della SIAIP che ha le seguenti finalità:

- realizzare gli obiettivi istituzionali della SIAIP nell'ambito regionale in armonia con la sezione regionale della SIP e con le altre organizzazioni pediatriche, allergologiche ed immunologiche che operano nella regione;

- promuovere e coordinare i contatti fra Aziende Ospedaliere, ASL, Istituti Universitari, Società Scientifiche, Organizzazioni Sindacali e altri Operatori Sanitari e non della regione;

- rappresentare la SIAIP presso le autorità sanitarie regionali, collaborando con esse anche ai fini della programmazione sanitaria regionale in campo allergologico ed immunologico pediatrico.

Le sezioni regionali sono costituite da tutti i Soci della SIAIP della Regione in cui svolgono la propria attività immuno-allergologica: Pediatri di Famiglia, Pediatri liberi-professionisti, Pediatri di Comunità, Pediatri Ospedalieri o Universitari o altri. Sono coordinati da un Coordinatore Regionale nominato dal

Consiglio Direttivo tra i Soci della Regione di appartenenza, che può avvalersi di collaboratori rappresentativi delle realtà territoriali della stessa regione proposti dal coordinatore regionale e comunicati al Consiglio Direttivo. I Coordinatori Regionali durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rieletti per una volta. I Coordinatori regionali promuovono le diverse attività previste dallo Statuto della SIAIP in stretta collaborazione con il Consiglio Direttivo e con la Sezione regionale della SIP.

La carica di Coordinatore regionale è incompatibile con quelle di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Direttore del Sito web e di Direttore della rivista RIAP.

Art. 4

Le Commissioni e i Gruppi di Lavoro vengono nominati dal Consiglio Direttivo per il raggiungimento degli obiettivi istituzionali secondo quanto riportato nell'art. 15 dello Statuto e possono anche essere istituite dal CD su proposta di almeno 30 soci.

La composizione delle commissioni dovrà tener conto di tutte le componenti territoriali della SIAIP, compresa quella universitaria ospedaliera e territoriale. Ciascuna Commissione è costituita da un responsabile e da un numero da 3 a 7 componenti proposti dal responsabile della Commissione e ratificati dal Consiglio Direttivo. I Responsabili ed i Componenti delle Commissioni restano in carica per un triennio e possono essere immediatamente riconfermati per una volta. Nella stessa commissione possono far parte anche esperti di estrazione non pediatrica ritenuti utili per il perseguimento degli obiettivi della Commissione. Il responsabile di ciascuna Commissione dovrà proporre un programma triennale in linea con le proposte del Consiglio Direttivo e riferire annualmente al Consiglio Direttivo della SIAIP delle attività svolte fino a quel momento. Il Consiglio Direttivo della SIAIP, di concerto con il responsabile della Commissione e può revocare il mandato ad uno o più componenti di ciascuna Commissione, nominando un sostituto, qualora questi non assolva ai compiti e alle attività previste all'interno della Commissione medesima.

Il Responsabile della Commissione deve essere iscritto alla SIAIP ed in regola con il pagamento delle quote sociali.

I **Gruppi di Lavoro** vengono costituiti su temi specifici dal Consiglio Direttivo e vengono automaticamente a decadere al termine del loro mandato. La loro istituzione viene proposta dal Consiglio Direttivo, sulla base di esigenze prioritarie di carattere scientifico, divulgativo o di altra natura, e la composizione è stabilita dal Consiglio Direttivo. I Gruppi di Lavoro sono costituiti da un Coordinatore e da un numero da 5 a 20 componenti. Il Coordinatore deve essere iscritto alla SIAIP ed in regola con il pagamento delle quote sociali. I Gruppi di Lavoro possono operare congiuntamente con Gruppi di Studio costituiti all'interno di altre Società, su specifici temi di interesse comune. La durata in carica di un Gruppo di Lavoro è di regola di un anno, aumentato di un ulteriore anno in caso di comprovate esigenze di prosecuzione o completamento delle attività già svolte. A metà e a termine del mandato, il Coordinatore del Gruppo di Lavoro riferirà al Consiglio Direttivo sullo stato di avanzamento dei lavori e sui risultati ottenuti. E' facoltà del Presidente della SIAIP, di concerto con i restanti componenti del Consiglio Direttivo, sciogliere,

prima del compimento del mandato, i Gruppi di Lavoro giudicati inadempienti o inattivi.

Al Tesoriere è affidata la responsabilità della vigilanza e controllo sulle spese sostenute per le attività delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro.

Art. 5

Come Società affiliata alla SIP, la SIAIP è costituita in prevalenza da Soci ordinari della SIP, con una quota massima di medici non pediatri o anche professionisti di estrazione non medica, non iscritti alla SIP, non superiore al 20% del totale degli iscritti.

Per ottenere la nomina a Socio ordinario occorre:

a) presentare la domanda indirizzata al Presidente attestante il possesso dei requisiti indicati nell'art. 3 dello Statuto e corredata dalla firma di presentazione di almeno due Soci Ordinari;

b) allegare la prova dell'avvenuto pagamento della quota sociale SIP e SIAIP; quest'ultima verrà restituita in caso di non ammissione.

L'accoglimento della domanda è deciso dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

L'ammontare della quota sociale annua è fissato dal Consiglio Direttivo e deve essere versata entro il 31 Gennaio dell'anno in corso, mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla Società Italiana di Pediatria o attraverso la procedura elettronica prevista dal sito web della Società.

Il versamento della quota dà diritto a ricevere la Rivista di Immunologia e Allergologia Pediatrica e l'accesso ai servizi offerti dal sito web della SIAIP. Se il pagamento della quota sociale non è stato effettuato entro il primo semestre dell'anno, la Segreteria amministrativa provvede a sollecitare il Socio inadempiente. Il mancato versamento della quota sociale per tre anni consecutivi comporta la decadenza dalla Società. Il socio decaduto potrà iscriversi nuovamente alla Società trascorsi almeno due anni dalla data di decadenza.

Art. 7

L'Assemblea generale dei Soci può nominare i Soci Corrispondenti, Onorari ed Aderenti, su proposta motivata del Consiglio Direttivo o di almeno 50 Soci ordinari.

Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente

Art. 8

Il Presidente pro tempore della Società coordina l'allestimento del Congresso Nazionale e di qualsiasi altra manifestazione a carattere nazionale indetta dalla Società. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Organizzatore di concerto con il Presidente designato del Congresso. Il Comitato organizzatore, di concerto con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, fissa la quota di iscrizione al Congresso, cura il programma e sovrintende agli aspetti organizzativi insieme all'Agenzia prescelta.

Art. 9

Il Congresso Nazionale è presieduto dall'Organizzatore locale (Presidente designato del Congresso) e dal Presidente pro tempore della Società, coadiuvati dal comitato Organizzatore. Esso dovrà articolarsi in più sessioni durante le quali potranno aver luogo:

- a) relazioni o letture magistrali
- b) tavole rotonde
- c) simposi satelliti
- d) comunicazioni
- e) riunioni, aperte ai Soci, delle Commissioni e dei Gruppi di Lavoro,
- f) Riunioni di carattere organizzativo
- g) Presentazioni di esperti, anche a commento, o inerenti le relazioni, comunicazioni o poster presentati al Congresso.

Almeno una sessione congressuale dovrà essere riservata alla presentazione di comunicazioni orali o posters.

Nel corso del Congresso avrà luogo l'Assemblea Generale dei Soci, che comunque dovrà svolgersi prima dell'inizio di eventuali votazioni per il rinnovo delle cariche sociali.

Per deliberazione del Consiglio direttivo, il Congresso può svolgersi congiuntamente a quello di altra Società affiliata.

La formale candidatura della sede congressuale deve essere presentata da uno o più rappresentanti locali al Presidente della SIAIP attraverso posta ordinaria o e-mail. Il Presidente sottopone la candidatura al Consiglio Direttivo che decide a maggioranza in merito. Nel caso in cui vengano presentate più candidature, la scelta della sede congressuale verrà fatta tenendo conto di criteri di turnazione, oltre che di esigenze di carattere organizzativo e di agibilità della sede proponente.

Art. 10

A norma di Statuto, il Consiglio Direttivo cura la stesura del Programma Scientifico, di concerto con il Presidente designato del Congresso, e lo approva. Il Presidente designato del Congresso, di concerto con il Presidente della SIAIP, all'inizio della preparazione del Congresso Nazionale invita almeno tre agenzie di rilevanza nazionale a presentare un preventivo sulla base di un capitolato redatto dal Presidente della SIAIP; all'Agenzia che esibirà il preventivo complessivamente più vantaggioso verrà affidata l'organizzazione del Congresso. Il bilancio consuntivo dovrà essere presentato dal Presidente designato del Congresso al Consiglio Direttivo per l'approvazione entro sei mesi dalla chiusura del Congresso. È facoltà del Consiglio Direttivo chiedere una valutazione di congruità a un perito opportunamente designato. Gli utili del congresso verranno così ripartiti: il 70% andrà all'Organizzatore locale e il restante 30% dovrà essere versato alla SIAIP.

Qualora si tratti di un Congresso congiunto, ai sensi del precedente articolo 9, il programma scientifico è definito dal Comitato organizzatore d'intesa con i Consigli Direttivi della SIAIP e della Società Affiliata partecipante, limitatamente alle parti di loro specifico coinvolgimento.

Art. 11

I Soci che organizzino manifestazioni scientifiche (Congressi, Convegni, Simposi, Seminari o altre Riunioni Scientifiche) a norma dell'articolo 2 dello Statuto, possono chiedere il Patrocinio della Società, inviando formale richiesta per posta ordinaria o e-mail almeno 30 giorni prima della data prevista per l'evento. Il Presidente discute la richiesta con i componenti del Consiglio Direttivo. Per la concessione del patrocinio, il Consiglio Direttivo può delegare il Presidente

Art. 12

Il Presidente della SIAIP partecipa di diritto alla "Consulta Nazionale Pediatrica", che è organo collegiale di coordinamento istituzionale e scientifico, composta dal Presidente della SIP, dal Segretario della SIP e dai Presidenti di tutte le Società Affiliate o da loro delegati. (vedi regolamento SIP delle Società Affiliate).

Art. 13

La "Rivista di Allergologia e Immunologia Pediatrica" è organo ufficiale della SIAIP; è condotta da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e si avvale di un Comitato di Redazione composto da 6 componenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore della Rivista. Il Direttore ed i componenti del Comitato di Redazione durano in carica 3 anni e possono essere immediatamente rinominati per una volta. La carica di Direttore della Rivista è incompatibile con quelle di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Direttore del Sito web e Coordinatore regionale

Art. 14

Il Sito WEB è condotto da un Direttore nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il sito web si avvale di un Comitato di Redazione composto da tre componenti nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Direttore del Sito web. Il Direttore ed i componenti del sito Web durano in carica tre anni e possono essere immediatamente rinominati per una volta. La carica di Direttore del Sito web è incompatibile con quelle di Presidente, Vicepresidente, Tesoriere, Direttore della Rivista e di Coordinatore regionale.

Art. 15

Tutte le cariche sociali istituzionali elettive hanno la durata di tre anni solari. Gli eletti non sono immediatamente rieleggibili nella stessa carica. Ciascun socio non può ricoprire contemporaneamente nello stesso periodo più di una delle cariche sociali istituzionali elettive, eccetto per i consiglieri di ricoprire una delle cariche di Vicepresidente, Tesoriere, Direttore della Rivista o Direttore del Sito web.

La data delle elezioni verrà comunicata ai Soci con almeno 90 giorni di anticipo. Le candidature per il rinnovo delle cariche sociali dovranno essere inviate al Presidente, a mezzo raccomandata AR entro e non oltre 60 giorni dalla data stabilita per le votazioni ai fini delle operazioni elettorali.

A tal fine farà fede la data del timbro postale. Per le cariche di Presidente e di Consigliere, la domanda andrà corredata dal proprio curriculum professionale.

Le candidature a Presidente e a Consigliere dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo a maggioranza sulla base del curriculum presentato. Per l'approvazione è necessario che il Consiglio giudichi positivamente le attività professionali, scientifiche o organizzative svolte nell'ambito della immuno-allergologia pediatrica, documentate dal curriculum; il Direttivo dovrà verbalizzare le motivazioni sia dell'approvazione che della eventuale mancata approvazione; quest'ultima potrà essere giustificata anche da motivi di scorrettezza professionale o scientifica.

Art. 16

Le candidature vengono comunicate ai Soci prima della data delle elezioni a mezzo mail e del sito web della Società.

L'elettorato attivo e passivo è costituito dai Soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti entro il 31 Dicembre dell'anno precedente le elezioni.

All'inizio dell'anno della scadenza elettorale, il Consiglio Direttivo redige e deposita presso la Sede della Società l'elenco dei soci aventi diritto al voto.

Le operazioni per il rinnovo delle cariche istituzionali sociali sono curate dal seggio elettorale composto da un Presidente e due o più scrutatori nominati tra i Soci dal Consiglio Direttivo. Il Presidente del seggio è responsabile delle operazioni elettorali. I Componenti del seggio riportano nel registro, contenente i nominativi degli aventi diritto, gli estremi di un documento di identità. Il registro e le schede vengono conservate per almeno due mesi presso la Sede della Società. Per essere ammessi a votare i Soci devono essere in possesso del certificato elettorale, che viene rilasciato dalla Segreteria Amministrativa ai Soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Il pagamento relativo ad eventuali quote sociali arretrate può essere effettuato presso la Segreteria amministrativa contestualmente al rilascio del certificato elettorale.

Per l'elezione del Presidente ogni Socio dispone di un voto. Ciascun Socio esprime inoltre fino a 5 preferenze per i Consiglieri e fino a 2 preferenze per i revisori dei conti e comunque un numero di preferenze uguale al numero dei consiglieri eleggibili.

Art. 17

Lo stato di affiliazione della SIAIP alla SIP decadrà nel caso non venga mantenuta la quota numerica di almeno 300 Soci, non rispetti il limite del 20% indicato per i Soci non iscritti alla SIP, ovvero le sue iniziative si rivelino in contrasto con lo Statuto, col Regolamento e con gli obiettivi della SIP.

Art. 18

Il presente Regolamento generale, approvato dal Consiglio Direttivo nelle sedute del 10/12/2009, può essere modificato dallo stesso su proposta di almeno tre dei suoi componenti oppure dall'Assemblea Generale a maggioranza semplice se le proposte di modifica sono presentate da almeno 100 Soci